



Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge regionale 15 maggio 2000, n° 10 e s.m.i. ;
- VISTA** la L. regionale 3 Dicembre 2003 n. 20;
- VISTO** il D. P. Reg. 27 giugno 2019 n. 12 , pubblicato nella GURS n. 33, del 17 Luglio 2019, recante: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1 della L. R. 07 maggio 2015, n 9. Modifica del D. P. Reg.18 gennaio 2013, n.6, e successive modifiche ed integrazioni”;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 713 del 16 febbraio 2018, con il quale è stato conferito alla D.ssa Lucia Di Fatta l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 13 febbraio 2018;
- VISTO** il D.A. n. 1203 del 9 marzo 2018 di approvazione del Contratto Individuale di lavoro della Dott.ssa Lucia Di Fatta, quale Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, registrato alla Ragioneria Centrale Turismo al n. 698/999 del 15/03/2018, stipulato tra l'Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo e la Dott.ssa Lucia Di Fatta;
- VISTO** il D.A. n. 187 del 26.02.2020, registrato alla Ragioneria Centrale al n. 22/89 del 28/02/2020, con il quale è stata approvata l'integrazione al contratto individuale di lavoro della Dott.ssa Lucia Di Fatta Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo.
- VISTO** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTO** la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2020 del 25 febbraio 2020, recante “prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020” e, in particolare, il punto 3, che invita le amministrazioni a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura;
- VISTA** la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020 del 12 marzo 2020, recante indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica

da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19”;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- VISTA** l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 5 del 13 marzo 2020 ed in particolare le lettere a) e b) del comma unico dell'art. 8 della stessa;
- VISTO** il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l'articolo 87 dello stesso (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali) che dispone il lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- VISTO** il Decreto Legge 21 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l'articolo 87 dello stesso (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali) che dispone il lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- VISTO** il vigente CCRL del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della L. R. n. 10/2000 per il quadriennio giuridico 2002 – 2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 pubblicato sulla GURS n. 31 del 13/07/2007 S.O. n. 2;
- VISTO** il vigente CCRL del personale del Comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della L.R. n. 10/2000 per il triennio giuridico – economico 2016 – 2018 ed in particolare l'art. 35 del contratto;
- VISTA** la Direttiva prot. n. 27519 del 9/3/2020 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica in merito alle modalità di attuazione del “lavoro agile”;
- VISTA** la nota del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica, prot. n. 31220 del 19/03/2020 “Misure straordinarie – decreto legge n. 18 del 17/03/2020 (in GURI n. 70 del 17/03/2020). Direttive. Istruzione per il monitoraggio e il controllo dell'utilizzazione delle misure straordinarie”;
- VISTO** il DDG 396 dell'11.03.2020 con cui 1 dipendente del Dipartimento Turismo, su istanza, è stato autorizzato al lavoro agile fino al 15 aprile 2020
- VISTO** il DDG 429 del 16.03.2020 con cui 23 dipendenti sono stati autorizzati al lavoro agile fino al 3 aprile 2020

- VISTO** il DDG 433 del 17.03.2020 con cui 25 dipendenti sono stati autorizzati al lavoro agile fino al 3 aprile 2020
- VISTO** il DDG 435 del 18.03.2020 con cui 7 dipendenti sono stati autorizzati al lavoro agile fino al 3 aprile 2020
- VISTO** il DDG 436 del 18.03.2020 con cui 8 dipendenti sono stati autorizzati al lavoro agile fino al 3 aprile 2020
- VISTO** il DDG 444 del 20.03.2020 con cui 26 dipendenti sono stati autorizzati al lavoro agile fino al 3 aprile 2020
- VISTO** il DDG 448 del 20.03.2020 con cui 13 dipendenti sono stati autorizzati al lavoro agile fino al 3 aprile 2020
- VISTO** il DDG 450 del 20.03.2020 con cui 34 dipendenti sono stati autorizzati al lavoro agile fino al 3 aprile 2020
- VISTO** il DDG 457 del 20.03.2020 con cui 3 dipendenti sono stati autorizzati al lavoro agile fino al 3 aprile 2020
- CONSIDERATA** l'evolversi della situazione emergenziale sanitaria determinatasi sull'intero territorio nazionale;
- RITENUTO**, al fine di contenere e contrastare con maggior efficacia la diffusione dell'infezione da coronavirus (COVID-19), di prevedere che il personale, a qualsiasi titolo in servizio presso il Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo, svolga la prestazione lavorativa in modalità agile, ad eccezione di coloro che non sono in condizioni di operare in tale modalità;
- RITENUTO** di dover evitare la presenza del personale negli uffici dipartimentali e di prescindere dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;
- CONSIDERATO** che la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente e che in tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione;
- CONSIDERATO** che, nei casi in cui non sia possibile ricorrere al lavoro agile, valgono le disposizioni di cui al c. 3 dell'art. 87 che recita che *“qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile anche nella forma semplificata di cui al comma 1 lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti di ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivamente esentare il personale dipendente dal servizio”*
- VISTA** la nota prot. n. 9087 del 18.03.2020 con la quale questo Dipartimento ha comunicato al Dipartimento regionale della Funzione Pubblica l'intendimento di estendere lo strumento del lavoro agile anche al comparto dirigenziale prevedendo, al contempo, la presenza dei Dirigenti della struttura in alcuni giorni della settimana allo scopo di assicurare ogni utile raccordo in relazione a specifiche esigenze;

DECRETA

Art. 1 - Lavoro agile

A decorrere dalla data del presente provvedimento tutto il personale che presta servizio presso il Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo – ad eccezione di n. 4 unità incardinate all'Area 1 “Affari Generali e Contenzioso” che dovranno assicurare i servizi di portineria, protocollo e servizi generali - ed è in condizioni di operare in smart Working, svolge in via ordinaria l'attività lavorativa in modalità agile; per il personale non in condizione di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile valgono le disposizioni di cui al successivo art. 3;

Sarà cura dei dirigenti responsabili di ciascuna struttura intermedia dare istruzioni al personale relativamente al contenuto dell'attività lavorativa da svolgersi in modalità agile.

La prestazione lavorativa in modalità agile dovrà essere assicurata nel rispetto delle fasce di contattabilità indicate dai responsabili di ciascuna struttura intermedia, conformemente alla normativa vigente ed alle istruzioni emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica anche con l'utilizzo di propri dispositivi individuali.

Art. 2 – Estensione lavoro agile comparto dirigenziale

Lo strumento del lavoro agile viene esteso anche a tutti i Dirigenti della struttura dipartimentale che avranno l'onere di garantire in alcuni giorni della settimana la presenza in ufficio allo scopo di assicurare l'attività ordinaria degli Uffici, nonché ogni utile raccordo in relazione a specifiche esigenze.

Art. 3 – Istituti di cui alle fattispecie art. 87 c. 3

Sarà cura dei Dirigenti delle strutture dipartimentali individuare il personale del comparto per il quale, non essendo nelle condizioni di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile, dovrà farsi ricorso agli strumenti di ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità potrà motivamente esentare il personale stesso dal servizio”

Art. 4 - Attività indifferibili da rendere in presenza

Nessuna attività lavorativa sarà resa in presenza ad eccezione delle 4 unità di personale di cui all'art. 1. Eventuali esigenze connesse alla presenza in sede potranno essere rappresentate al Dirigente Generale che, valutata l'eccezionalità, provvederà alla relativa autorizzazione.

Art. 5 - Disposizioni finali

Il presente provvedimento che ha decorrenza odierna e fino a nuovo provvedimento sarà pubblicato integralmente sul sito internet istituzionale del Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e notificato a tutte le Aree e Servizi per la relativa notifica a tutto il personale dipendente.

Palermo, 23.03.2020

**Il Dirigente Generale
f.to Lucia Di Fatta**